

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICA, MIOTTI CARLI AMALIA, SGARLATA, SENESE, MERLI

Presentata il 9 agosto 1969

Disposizioni concernenti i distintivi dei sindaci

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la vigente normativa stabilisce che i sindaci, nelle cerimonie ufficiali, hanno l'obbligo di indossare una fascia tricolore con l'emblema dello stemma della Repubblica da cingere intorno ai fianchi e che anche colui il quale faccia le veci del sindaco deve portare il distintivo nelle funzioni solenni.

È stabilito inoltre che, nella celebrazione dei matrimoni, dev'essere usata la fascia tricolore sotto pena della multa o della sospensione.

La disciplina concernente tale distintivo, è contenuta e precisata nell'articolo 46 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Senonché il sistema previsto per l'uso della fascia tricolore che deve essere cinta intorno ai fianchi porta a notevoli inconvenienti derivanti soprattutto dalla difficoltà di ottenere una utilizzazione adeguata della medesima e ciò soprattutto per la

diversità del fisico delle persone obbligate ad indossarla.

La maggior parte dei paesi che adottano il distintivo per i sindaci nelle cerimonie ufficiali si avvalgono di emblemi diversi, più semplici e più pratici.

Con la presente proposta di legge si vuole semplificare e rendere più agevole l'uso della fascia tricolore, sostituendo a quella tradizionale cinta intorno ai fianchi, una fascia analoga, da indossarsi, però, a tracolla e portante, oltre lo stemma dello Stato, quello del comune di appartenenza, da applicarsi su una delle parti terminali.

Simile abbinamento di fregi sembra opportuno per porre in evidenza che il sindaco, oltre ad essere ufficiale di governo, è anche capo dell'amministrazione locale.

Ci auguriamo che gli onorevoli colleghi vogliano prendere in considerazione il contenuto della presente proposta di legge, e consentire alla relativa approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 46 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato e di quello del comune, da portarsi a tracolla.

Tale fascia è costituita da:

1) un nastro tricolore di seta della larghezza di centimetri 12 e della lunghezza di centimetri 130 con terminali sagomati a " V " rinforzati con fascetta in acciaio rivestita in trina, portanti ciascuna un gancio realizzato su borchia di lamiera in ottone brunito;

2) un medaglione del diametro di centimetri 11, con bordo di centimetri 1 realizzato in lamiera di bronzo (spessore centimetri 1), brunito, stampata a sbalzo raffigurante lo stemma della Repubblica italiana, fissata al bordo con " contro sagoma " circolare dello stesso diametro che tiene unita la coccarda in tre elementi di fascia tricolore;

3) due fasce terminali tricolori fissate al medaglione coccarda di cui una lunga centimetri 50 con frangia di colore oro antico dell'altezza di centimetri 10 e la seconda lunga centimetri 40 con frangia come la precedente, sistemata a ridosso dell'altra recante lo stemma del comune di appartenenza realizzato in bronzo smaltato a fuoco (porcellanato) ».

ART. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in materia.